

soprattutto

- nel caso in cui, secondo le informazioni in possesso del primo Stato membro in questione, il titolare della patente, alla data del rilascio di quest'ultima, avesse la sua residenza normale nel territorio di detto Stato membro e non in quello dello Stato membro del rilascio della patente di guida, e
- nel caso in cui, secondo le informazioni in possesso del primo Stato membro in questione, si debba ritenere, sulla base di circostanze oggettive soggette a controllo giurisdizionale, che il titolare della patente di guida non avrebbe avuto alcuna possibilità di ottenere legalmente una patente di guida nel primo Stato membro.

(¹) GU L 237, pag. 1.

Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Bundesverwaltungsgericht (Germania) il 14 maggio 2007 — Dieter Janacek contro Freistaat Bayern

(Causa C-237/07)

(2007/C 183/29)

Lingua processuale: il tedesco

Giudice del rinvio

Bundesverwaltungsgericht

Parti nella causa principale

Ricorrente: Dieter Janacek

Resistente: Freistaat Bayern

Questioni pregiudiziali

- 1) Se l'art. 7, n. 3, della direttiva del Consiglio 27 settembre 1996, 96/62/CE, in materia di valutazione e di gestione della qualità dell'aria ambiente (¹), sia da interpretare nel senso che ad un terzo, che abbia subito danni alla salute, viene conferito un diritto soggettivo all'adozione di un piano d'azione anche allorquando, indipendentemente dal piano d'azione, lo stesso è in grado di far valere il suo diritto alla difesa contro gli effetti nocivi per la salute dovuti al superamento del

valore massimo di immissione fissato per le particelle di polveri fini PM₁₀, agendo in giudizio per ottenere l'intervento delle autorità competenti.

- 2) Qualora la prima questione debba essere risolta in senso affermativo: se un terzo, esposto agli effetti nocivi per la salute prodotti dalle particelle di polveri fini PM₁₀, abbia diritto all'adozione di detto piano d'azione recante misure da applicare a breve termine, atte a garantire la stretta osservanza del valore massimo di immissione fissato per le particelle di polveri fini PM₁₀.
- 3) Qualora la seconda questione debba essere risolta negativamente, in che misura, grazie ai provvedimenti definiti nel piano d'azione, il rischio di superamento del valore massimo debba essere ridotto e la sua durata circoscritta. Se il piano d'azione possa limitarsi, alla stregua di un programma graduale, a misure che, pur non garantendo il rispetto del valore massimo, contribuiscano ciò nondimeno al miglioramento a breve termine della qualità dell'aria.

(¹) GU L 296, pag. 55.

Ricorso proposto il 14 maggio 2007 da Derya Beyatli avverso l'ordinanza del Tribunale di primo grado (Quinta Sezione) 5 marzo 2007 causa T-455/04: Derya Beyatli e Armagan Candan/Commissione delle Comunità europee

(Causa C-238/07 P)

(2007/C 183/30)

Lingua processuale: l'inglese

Parti

Ricorrente: Derya Beyatli (rappresentante: avv. A. Demetriades)

Altra parte nel procedimento: Commissione delle Comunità europee

Conclusioni della ricorrente

- annullare l'ordinanza impugnata.
- annullare la decisione della convenuta 5 maggio 2004.
- condannare la convenuta a sopportare le spese del ricorso.

Motivi e principali argomenti

La ricorrente afferma che l'ordinanza dovrebbe essere annullata per i seguenti motivi:

Il Tribunale di primo grado ha errato in diritto omettendo di procurarsi elementi probatori attraverso provvedimenti istruttori o disponendo un'inchiesta per l'accesso agli archivi, non solo dell'EPSO ma anche della rappresentanza della Comunità europea a Cipro e/o della Commissione in generale.

Il risultato di questa omissione del Tribunale di primo grado è stato che la convenuta non ha reso accessibile tutta la corrispondenza intercorsa tra la rappresentanza della Comunità europea a Cipro e/o la Commissione e/o l'EPSO. Pertanto i diritti della ricorrente a un giusto processo è stato violato durante procedimento dinanzi a Tribunale di primo grado.

Ricorso presentato il 22 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno di Svezia

(Causa C-246/07)

(2007/C 183/31)

Lingua processuale: lo svedese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentanti: G. Valero Jordana e C. Tufvesson, agenti)

Convenuto: Regno di Svezia

Conclusioni della ricorrente

- Constatare che il Regno di Svezia, avendo proposto unilateralmente l'aggiunta di una sostanza, il solfato di perfluoro ottano, alla classificazione di cui all'allegato A della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti, non ha adempiuto gli obblighi ad esso incombenti in forza dell'art. 10 e dell'art. 300, n. 1, del Trattato CE.
- Condannare il Regno di Svezia alle spese.

Motivi e principali argomenti

La Svezia ha proposto unilateralmente l'aggiunta di una sostanza, il solfato di perfluoro ottano, alla classificazione di cui all'allegato A della Convenzione di Stoccolma sugli inquinanti organici persistenti.

La Commissione sostiene che la scelta unilaterale della Svezia con riferimento ai solfati di perfluoro ottano ha comportato

l'insorgere di divisioni all'interno della rappresentanza internazionale della CE. La Svezia ha agito unilateralmente per quanto riguarda la sostanza di cui trattasi, pur essendo al corrente del fatto che la Comunità stava elaborando una normativa che contemplava tale sostanza. Il comportamento della Svezia ha impedito alla Comunità e agli Stati membri di presentare proposte comuni per completare la Convenzione di Stoccolma. Ne consegue che la Svezia non ha adempiuto gli obblighi ad essa incombenti ai sensi dell'art. 10 e dell'art. 300, n. 1, del Trattato CE.

Ricorso presentato il 23 maggio 2007 — Commissione delle Comunità europee/Regno dei Paesi Bassi

(Causa C-249/07)

(2007/C 183/32)

Lingua processuale: l'olandese

Parti

Ricorrente: Commissione delle Comunità europee (rappresentata: dai sigg. M. Konstantinidis e S.B. Noë, agenti)

Convenuto: Regno dei Paesi Bassi

Conclusioni

La ricorrente conclude che la Corte voglia:

- dichiarare che il Regno dei Paesi Bassi, introducendo un sistema di previa autorizzazione per ostriche e cozze legittimamente provenienti da altri Stati membri, appartenenti a specie presenti nei Paesi Bassi e destinate ad essere impiantate nelle acque costiere olandesi, è venuto meno agli obblighi impostigli dagli artt. 28 e 30 CE;
- condannare il Regno dei Paesi Bassi alle spese.

Motivi e principali argomenti

Il divieto contenuto nella normativa olandese di impiantare, salva previa autorizzazione, cozze e ostriche provenienti da altri Stati membri ostacola il commercio intracomunitario e l'accesso al mercato di cozze e d'ostriche provenienti da altri Stati membri.

La normativa nazionale in questione non può essere giustificata.